

---

# ORDINANZA MUNICIPALE

## ***Riscossione imposte comunali 2026***

(Ris. mun. no. 39 del 21.01.2026)

---

### **Il Municipio di Muralto**

#### **Richiamati:**

- gli art. 274 e seguenti della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT);
- il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 19 novembre 2025 (pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi no. 39/2025) concernente la riscossione ed i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevoli per il 2026;
- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);

#### **O R D I N A:**

##### **1. Rate e scadenze dell'imposta ordinaria (art. 296 e 297 LT)**

L'imposta ordinaria comunale per l'anno 2026 è riscossa a cura dell'Ufficio comunale delle contribuzioni.

Essa è prelevata in quattro rate: tre a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base ad una percentuale dell'ultima decisione di tassazione disponibile (90%). La quarta rata è a conguaglio.

Le richieste di pagamento considerano gli eventuali accrediti a favore del contribuente.

I termini di scadenza delle singole rate d'imposta comunale sono fissati come segue:

- I rata: esigibile 31 marzo 2026 termine di pagamento 30 aprile 2026;
- II rata: esigibile 31 maggio 2026 termine di pagamento 30 giugno 2026;
- III rata: esigibile 31 agosto 2026 termine di pagamento 30 settembre 2026;
- Rata a conguaglio a partire dal 2027, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'articolo 240 capoverso 5 LT.

##### **2. Interesse rimunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)**

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse rimunerativo annuo dello 0,25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, è rimunerato alle condizioni dell'articolo 3.

### **3. Interesse rimunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta (art. 242 e 247 LT)**

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse rimunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono rimunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

### **4. Versamenti e restituzioni per imposte e interessi al contribuente, modalità e addebito delle spese**

I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva dell'articolo 7. Su tali accrediti è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.

Le restituzioni avverranno solo tramite relazione bancaria o postale; a tal proposito è obbligatorio la comunicazione di un numero IBAN.

Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

### **5. Interessi di ritardo (art. 243 LT)**

Se le rate di acconto e la rata di conguaglio non sono pagate nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo anno decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50%.

Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

### **6. Trattenuta imposta alla fonte**

Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi rimunerativi anche nel caso di restituzione di ecedenze.

### **7. Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)**

Gli interessi rimunerativi e di ritardo fino a un importo di CHF 20.- non sono conteggiati, rispettivamente riscossi.

### **8. Validità temporale dei tassi di interesse**

I tassi di interesse rimunerativi degli articoli 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2026.

Il tasso di interesse di ritardo dell'articolo 5 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2026.

Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura esecutiva rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

## 9. Acconto equo

Qualora l'imposta presumibile dovuta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e non sostituiscono la richiesta di acconto ufficiale.

In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'articolo 5.

In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.

## 10. Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica all'anno civile 2026 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 192 cpv. 2 e 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO



Eposta agli albi comunali per un periodo di 30 giorni dal 26.01.2026.